

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, VITALE Antonio e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 16 NOVEMBRE 1976

Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze per le zone delle Marche colpite dal terremoto nel 1972, per la concessione di un contributo all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge in titolo l'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito in legge 17 maggio 1973, n. 205, è integrato nel senso che all'Azienda di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno è concesso un contributo di lire 15 milioni per sopperire alle minori entrate del contributo speciale di cura che nel 1973 era stato pressochè nullo in seguito agli sgravi fiscali di tributi non dovuti in tutto o in parte ed alla diminuzione dei redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o danneggiamento di beni provocati dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

Di tale obiettiva esigenza si era reso interprete nella passata legislatura il Consiglio regionale delle Marche che, a norma dell'articolo 121 della Costituzione, si era fatto promotore della proposta di legge n. 3044, presentata alla Camera dei deputati, di conte-

nuto sostanzialmente identico al disegno di legge che qui si illustra.

Quindi la Camera dei deputati approvò il 24 settembre 1975 la misura in considerazione sulla base di una formulazione suggerita dalla Commissione bilancio e concordata con il Governo.

Trasmesso al Senato della Repubblica il provvedimento decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Da quanto sopra esposto il disegno di legge si configura come un dovuto, anche se tardivo, atto riparatore nei riguardi delle perdite subite a causa del terremoto da una parte della popolazione marchigiana.

Le particolari vicende che ne hanno ritardato l'iter suggeriscono inoltre di giungere quanto prima alla sua definitiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è integrato come segue:

all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno, al fine di sopperire alle minori entrate del contributo speciale di cura derivanti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, è attribuita una somma sostitutiva di importo pari alle entrate riscosse dall'azienda autonoma di soggiorno nell'anno 1974 per contributo speciale di cura.

L'erogazione di tale somma è disposta con decreto del Ministro delle finanze.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Ai fini della determinazione della somma che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'amministrazione finanziaria dello Stato attribuirà all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno in sostituzione dei tributi e contributi aboliti con legge 9 ottobre 1971, n. 825, la somma di cui alla presente legge, compensativa delle entrate tributarie di pertinenza, va considerata, a tutti gli effetti, somma riscossa nell'anno 1973 per contributo speciale di cura.